

Integrazione alla Relazione giurata ex art. 160, 2° comma e art. 182 - ter, 1° comma, l.f.¹

Il sottoscritto **Dott. Paolo Longoni**, nato a Parma il 25 ottobre 1955, titolare di studio professionale in Napoli, via Carlo Poerio, 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, sezione A, con il n. 557 ed anzianità dal 3 giugno 1982, Revisore Legale iscritto al Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 32896 come da D.M. 12.4.1995, è stato incaricato dalla Società "**ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro**", con sede legale in Roma alla via Giuseppe Palumbo, 12 e sede operativa in Napoli, via Nuova Poggioreale, 152, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 01429440934 (di seguito anche "**Società**" ovvero "**Debitore**") di redigere la Relazione di cui all'art. 160, 2° comma, l.f. (di seguito anche "**Relazione**") nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (di seguito anche "**Domanda**", "**Piano**" o "**Proposta**") formulata dalla stessa Società con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160, 6° comma, l.f. in data 24 aprile 2019, in virtù della quale è stata aperta la procedura rubricata con il n. 8/2019, Giudice Delegato dott. Edmondo Cacace.

La Società ha depositato in data 21 novembre 2019 il ricorso definitivo contenente la proposta, il piano, le attestazioni e la documentazione tutta di cui all'art. 161, l.f.

La proposta concordataria era supportata dall'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di Generazione Vincente S.p.A. (nel seguito "**GE.VI.**"), con la

¹ La relazione integra per le sole parti oggetto di modifica del Piano Concordatario quanto già attestato nella originaria relazione depositata il 21.11.2019; ferme tutte le altre considerazioni, valutazioni ed attestazioni contenute nella citata relazione originaria.


quale quest'ultima si impegnava ad apportare risorse alla Società (e alle altre Società del gruppo che pure hanno presentato singole proposte di concordato) mercé la stipula di contratto di affitto del ramo di azienda relativo alla somministrazione di lavoro per un periodo di cinque anni con un canone complessivo di Euro 1.500.000,00; la GE.VI. si impegnava altresì ad aumentare il capitale sociale della Società in misura di Euro 3.500.000,00, o in alternativa ad esercitare opzione per l'acquisto del ramo di azienda.

Il Tribunale di Napoli sulla base dell'offerta di GE.VI. ha disposto l'avvio della procedura competitiva ex art. 163 bis, l.f., all'esito della quale la migliore offerta è pervenuta da parte della Società Promec Work S.p.A. (nel seguito "**Promec**").

L'offerente Promec ha portato il canone dell'affitto di ramo di azienda ad Euro 1.949.438,20, e l'aumento di capitale ad Euro 4.548.689,14 ed è risultata aggiudicataria; all'udienza del **15 gennaio 2020** il Tribunale ha autorizzato la stipula del contratto di affitto del ramo di azienda.

In occasione della stessa udienza, il Tribunale ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2020 per l'ulteriore corso sulla proposta di concordato, invitando la Società ricorrente ad apportare le modifiche contabili alla luce della pregressa evoluzione.

In data **10 febbraio 2020**, con scrittura privata autenticata nelle firme da Notaio Luca Troili di Roma, rep. 30465, racc. 14513, è stato sottoscritto il contratto di affitto di ramo di azienda fra la Società e Promec, con il quale Promec assume impegni di collaborazione al salvataggio e risanamento, oltre che della Società, anche delle altre Società del gruppo ALMA, sottoscrivendo contratti di affitto dei rispettivi rami d'azienda con opzione di acquisto ed impegno alla sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale, come indicati nel Piano concordatario di ciascuna di esse.



In data **6 marzo 2020** la società Promec a scioglimento dell'opzione prevista nel contratto di affitto di ramo d'azienda, ha dichiarato di *"di impegnarsi, condizionatamente alla omologa dei concordati preventivi infra descritti, a sottoscrivere e versare l'aumento di capitale riservato che sarà appositamente deliberato dalla Società, alle condizioni, modalità e tempistiche di versamento previste dai rispettivi piani di concordato, per come e nell'entità specificamente esposta nel contratto di affitto d'azienda all'art. 13. L'impegno alla sottoscrizione e conseguente versamento degli aumenti dei capitali sociali verrà garantito da apposita fideiussione bancaria per pari importo, a favore delle singole procedure concordatarie, che verrà consegnata entro i trenta giorni successivi ai provvedimenti di ammissione dei concordati preventivi ex art. 163 L.F."*

In data **5 marzo 2020** è stato notificato alla Società un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (n. 2018017020/DDL del 14 febbraio 2020) con il quale l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Livorno ha rilevato inadempienze violazioni che sono di seguito riepilogate:

1. Incongruenza fra i flussi UNIEMENS (le dichiarazioni mensili delle retribuzioni che le imprese trasmettono in via telematica all'INPS) e le retribuzioni imponibili esposte nel Libro Unico del Lavoro;
2. Recupero di agevolazioni contributive fruito in dipendenza delle violazioni accertate sub 1;
3. Recupero di agevolazioni contributive fruito in assenza totale del relativo diritto;
4. Settimane di copertura contributiva accreditate ad alcuni lavoratori in misura inferiore a quelle spettanti;
5. Omesso pagamento ad alcuni lavoratori degli ANF (Assegni Nucleo Familiare) spettanti.

In dipendenza delle violazioni e dei recuperi accertati sono determinate a debito della Società le seguenti somme:

- Per contributi omissi Euro 7.772.165,79
- Per sanzioni e somme aggiuntive Euro 5.032.378,69
- Totale Euro 12.804.544,48

Le somme in questione, che la Società dichiara di voler sottoporre a verifica da parte dei consulenti di fiducia, sono state comunque prudenzialmente incluse per intero nel Passivo concordatario.

Quanto ai debiti previdenziali, essi sono stati ulteriormente adeguati alle risultanze degli estratti di ruolo aggiornati trasmessi dall'Agente della Riscossione, contenenti anche debiti di natura previdenziale.

Sono stati adeguati anche i debiti tributari alla luce dei medesimi estratti di ruolo, che - si ricorda - l'Agente della Riscossione deve trasmettere a norma dell'art. 182 - *ter*, 2° comma, l.f.

Le sopravvenute passività ulteriori di natura previdenziale, che la Società assume come "*non note né conoscibili*" al momento del deposito del Piano originario, hanno indotto la Società a presentare anche agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie un'istanza ex art. 182 - *ter*, l.f. che propone un pagamento parziale e dilazionato nell'ambito della "*transazione contributiva*", con l'istituzione di una nuova classe di creditori chirografari che comprende la quota parte di debito previdenziale degradato a chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo concordatario.

È stata, infine, presentata in data **23 gennaio 2020** dal sig. Stefano Paloni, anch'egli imputato nei procedimenti penali pendenti, un'istanza alla Procura della Repubblica



di Napoli diretta ad ottenere lo svincolo delle somme e dei beni a lui sequestrate per un controvalore di Euro 104.274,23; il richiesto dissequestro è subordinato all'omologazione della procedura di concordato preventivo e destinato irrevocabilmente a deconto del maggior credito vantato dall'Erario nei confronti della Società.

A seguito della articolata evoluzione sopra riassunta, la Società ha conferito al sottoscritto ulteriore incarico diretto ad integrare, per quanto necessario, la relazione di attestazione ex artt. 160, 2° comma e 182 - *ter*, 1° comma, l.f. alla luce del piano concordatario riformulato.

Il sottoscritto dunque, sulla scorta del supplemento di incarico ricevuto confermando la permanenza dell'assenza di condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse e la permanenza della situazione di indipendenza oggettiva e soggettiva già attestata nella relazione giurata in data 21 novembre 2019, rende qui di seguito la richiesta integrazione.



flur

§ 1 - Le modifiche alla Proposta ed al Piano

Rispetto a quanto contenuto nella proposta originaria di Piano Concordatario, risultano apportate alcune modifiche sostanziali:

- a) I crediti verso clienti, a seguito di una migliore valutazione eseguita dalla Società, risultano incrementati da Euro 61.440.005 a Euro 61.694.437, con una differenza positiva di Euro 254.432.
- b) La somma iscritta quale "Aumento di capitale" è incrementata da Euro 3.500.000 a Euro 4.548.689; ciò a seguito del miglioramento dell'offerta derivante dalla procedura competitiva per l'affitto del ramo di azienda e la conseguente stipula del contratto con Promec;
- c) La voce "Flussi continuità aziendale" è incrementata da Euro 178.562 a Euro 282.042; ciò a seguito della rivisitazione dei flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale, modificati secondo quanto previsto dal contratto di affitto di ramo di azienda con Promec;
- d) La voce "Apporto di finanza esterna" è stata incrementata da Euro 104.274 derivanti dall'istanza di dissequestro del Paloni.

In conseguenza di quanto sopra riassunto, la disponibilità totale in favore dei creditori ammonta ad Euro 81.222.561, al netto della somma di Euro 13.018.066 oggetto di sequestro preventivo e già acquisita al Fondo Unico di Giustizia, per la quale viene prevista la destinazione in favore del creditore Erario.



È da considerare anche che l'offerta presentata da Promec, sancita a titolo contrattuale nella scrittura privata di affitto di ramo di azienda stipulata il 10 febbraio 2020, contiene (art. 13) una significativa modifica rispetto alle previsioni formulate nel Piano originario; il testo è qui riprodotto:

“L'affittuaria, oltre agli obblighi direttamente derivanti dalla conduzione in affitto del ramo di azienda ‘somministrazione’, assume l’onere di collaborare al salvataggio e risanamento delle altre Società del Gruppo Alma ... ed a tal fine si impegna irrevocabilmente a:

... acquistare il ramo di azienda oggetto del contratto di affitto ... al prezzo rispettivo di Euro 4.548.689,14 ... alle condizioni e con le modalità e tempistiche di pagamento previste dai rispettivi piani di concordato espressamente accettate dalla affittuaria e ciò anche nella eventualità di mancata omologa del concordato preventivo e di dichiarazione di fallimento, alternativamente al suddetto acquisto dei rami, formulare apposita richiesta scritta a mezzo pec o raccomandata A/R entro 60 giorni da oggi e quindi sottoscrivere e versare, per identico importo, l'aumento di capitale riservato alla medesima che sarà appositamente deliberato dalle Società, alle condizioni, modalità e tempistiche di versamento previste nei rispettivi piani di concordato;”

Il *novus* portato dall'impegno assunto dall'affittuaria, dunque, estende l'apporto di finanza – che nel Piano originario era previsto soltanto in caso di omologa del concordato e restava assolutamente escluso in caso di liquidazione fallimentare – anche all'eventualità della dichiarazione di fallimento della Società.

È da osservare, tuttavia, che l'esercizio dell'opzione da parte di Promec (comunicazione del 6 marzo 2020) sembra escludere l'eventualità dell'acquisto



dell'azienda, e limitare l'intervento di apporto di finanza della stessa Promec al solo caso di omologa del concordato.

La tabella di riepilogo riportata alla pag. 51 della relazione giurata che è stata depositata in uno al Piano prodotto il 21 novembre 2019, viene dunque a modificarsi come segue:

ATTIVO	Saldo contabile al 24.4.19	Somme spettanti ai creditori in caso di liquidazione	Somme spettanti ai creditori in caso di concordato
Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	87.186	==	==
Immobilizzazioni materiali	211.584	153.056	145.416
Immobilizzazioni finanziarie	4.429.356	4.185.998	4.185.998
Totale Immobilizzazioni	4.728.127	4.339.054	4.331.414
Attivo circolante			
Crediti commerciali	61.719.949	61.694.437	61.694.437
Crediti tributari	-	-	
Altri crediti	15.307.734	1.096.914	1.096.914 ²
Disponibilità liquide	1.163.183	1.163.183	1.163.183
Totale attivo circolante	78.190.865	63.954.335	63.954.335
Ratei e risconti attivi	449.571	==	==
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	81.872.061	68.285.948	68.285.948
AUMENTO DI CAPITALE			4.548.689
FLUSSI CONTINUITA' AZIENDALE		282.042	282.042
TOTALE ATTIVO SOCIETA'	81.872.061	73.116.680	73.116.680
FINANZA ESTERNA			
APPORTI SOCI DISSEQUESTRO PER ERARIO		==	7.755.328

² La somma di Euro 13.018.066 acquisita al FUG (cfr. pag. 44 della Relazione 21.11.2019 con la Nota in calce) viene considerata direttamente in compensazione del debito verso l'Erario. Non è tuttavia da convenirsi come fatto scontato che essa possa costituire, in caso di dichiarazione di fallimento, un realizzo per il creditore in questione: si veda quanto contenuto nelle successive considerazioni sulla destinazione delle somme oggetto di sequestro.

NUOVA FINANZA PER ALTRI CHIRO		==	350.553
TOTALE FINANZA ESTERNA			8.105.882
TOTALE A FAVORE DEI CREDITORI		68.567.991	81.222.561



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

§ 2 - Considerazioni valutative alla luce delle nuove formulazioni contenute nel Piano

Deve preliminarmente darsi atto che può essere confermata la maggior valutazione - peraltro di valore trascurabile - assegnata ai Crediti verso Clienti, e derivante da un aggiornamento sulle compensazioni delle posizioni credito / debito.

Assumono invece particolare rilievo in termini di aumento delle fonti da destinare ai creditori le maggiori somme derivanti dal contratto stipulato con Promec, che fornisce risorse incrementali per Euro 1.048.689 (Aumento di capitale o acquisto dell'azienda) ed Euro 103.480 (Maggiori flussi derivanti dalla continuità).

La recuperabilità effettiva delle somme in questione è direttamente dipendente dalla solvibilità del contraente e dalla sua capacità di far fronte agli impegni ed obblighi che ha assunto con la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda.

Ma è il caso di sottolineare che la verifica sull'affidabilità della Promec è stata in via preliminare svolta dal Tribunale, che, sentito anche il Commissario Giudiziale, ha provveduto ad autorizzare lo scorso 15 gennaio 2020 la stipula del contratto; e d'altronde una *eventuale* verifica sarà svolta dal professionista attestatore, che dovrà integrare (sul tema della *fattibilità*) la sua relazione ex art. 161, 3° comma, l.f.




A handwritten signature in black ink, appearing to be "Thm".

Assume invece rilevanza quanto previsto all'art. 13 del già citato contratto di affitto di ramo d'azienda: mentre nella formulazione originaria del Piano era previsto che soltanto in caso di omologa del concordato affluissero in favore dei creditori le somme derivanti dall'affitto di ramo di azienda e dall'aumento di capitale (o acquisto di azienda), secondo quanto risultante dalla nuova pattuizione e dall'impegno assunto da Promec le somme del canone di affitto di azienda perverranno ai creditori anche in caso di dichiarazione di fallimento della debitrice, mentre in caso di fallimento non verrebbe eseguito l'aumento di capitale ed alla procedura concorsuale resterebbe la possibilità di cedere l'azienda.

Non semplice si presenta la valutazione del ramo di azienda in caso di fallimento: ma è assai verosimile ritenere che da esso non sarà semplice ricavare un valore pari a quanto garantito con l'aumento di capitale, e ciò in virtù della ovvia circostanza che l'azienda fallita, priva dei requisiti di iscrizione all'Anpal e dell'autorizzazione, nonché monca dell'impianto fideiussorio obbligatorio, resterebbe svuotata di valore.

Resta comunque invariata la principale differenza a vantaggio dell'ipotesi concordataria: essa è da ricondurre alle somme derivanti dai Sequestri Preventivi intervenuti a seguito delle misure disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari nell'ambito dei procedimenti penali pendenti contro gli esponenti aziendali.

Le somme in questione sono le seguenti:




- Euro 13.018.066, sequestrate ad Alma S.p.A. ed acquisite al Fondo Unico di Giustizia ex art. 61, 23° comma, D.L. 112/2008;
- Euro 7.651.054, provenienti da quanto sequestrato agli imputati Francesco Barbarino e Luigi Scavone ed Euro 104.274 provenienti da quanto sequestrato al coimputato Stefano Paloni, che hanno assunto impegno di porre incondizionatamente le somme a disposizione del creditore Erario previo dissequestro concordato con il P.M., ma solo in caso di omologazione del concordato.

I sequestri sopra cennati hanno la natura di "*sequestri per equivalente*" e sono destinati ad attingere il patrimonio del reo destinandolo alla confisca; e dunque all'acquisizione definitiva in favore dello Stato.

Il Piano concordatario contiene la previsione di un dissequestro concordato con la Procura finalizzato a ridurre il debito erariale che si è originato a seguito delle condotte oggetto di procedimento penale; la Società e gli imputati persone fisiche si impegnano a versare in favore dell'Erario le somme, senza attendere la sentenza definitiva dei procedimenti penali pendenti.

Dovrà anzi tutto rammentarsi che le somme acquisite al Fondo Unico di Giustizia, gestito dalla Società pubblica Equitalia Giustizia S.p.A., sono oggetto di definitiva confisca soltanto quando la sentenza di condanna passata in giudicato ne conferma l'acquisizione al Patrimonio dello Stato; al di là dell'alea derivante dagli esiti dei processi e (sommessamente è il caso di ricordarlo) del rischio di prescrizione dell'azione penale, i tempi dell'intero *iter* dei gradi di giudizio possono rivelarsi irrimediabilmente assai dilatati.



Handwritten signature and circular stamp of the Court of Naples.

Ma è anche e soprattutto da sottolineare che l'acquisizione da parte dello Stato delle somme confiscate, pur se oggetto di devoluzione al F.U.G., non costituisce un possibile ricavato per i creditori.


L'acquisizione a titolo definitivo, infatti, pone le somme a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con proprio D.P.C.M. ne ordina la riassegnazione.

Secondo quanto disposto dai Decreti Ministeriali attuativi dell'art. 2, D.L. 143/2008, esse devono essere assegnate in misura non inferiore ad 1/3 al Ministero dell'Interno, ed in misura non inferiore ad 1/3 al Ministero della Giustizia.

I D.P.C.M. finora emanati hanno sempre disposto la devoluzione in ragione del 49% a ciascuno dei due Ministeri e della restante somma pari al 2% al Bilancio dello Stato (fonte: Ministero della Giustizia - Fondo Unico di Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_1.page#rb1c).

Nessuna somma verrebbe dunque prevedibilmente destinata a favore dell'Agenzia delle Entrate a riduzione del carico tributario, né a favore dell'INPS e degli altri Enti di previdenza obbligatoria a riduzione del debito previdenziale.

Va segnalata - anche - la opponibilità del sequestro finalizzato a confisca per equivalente rispetto alle procedure fallimentari: è dato pacifico in Giurisprudenza (*ex multis*: Cass. Pen. 1.3.2016, n. 23907) che il sequestro preventivo per equivalente prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo



[Handwritten signature]
13

bene per effetto della dichiarazione di fallimento; la misura, infatti, ha natura obbligatoria e sanzionatoria ed esclude i diritti di credito dei terzi.

Il curatore dell'eventuale fallimento, comunque, *potrebbe avere* legittimazione a proporre un'azione di impugnativa o di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, ma soltanto per le somme sequestrate alla Società, e non certo per le somme oggetto di sequestro in capo alle persone fisiche; tale legittimazione, tuttavia, sembra limitata dalla Giurisprudenza corrente (Cassazione Penale, n. 37439/2017) alle somme oggetto di sequestro già acquisite all'attivo concorsuale ed in giacenza sul deposito della procedura³.

Soltanto dunque con la prevista operazione di dissequestro concordata con la Procura (che intervenga prima della definitiva confisca) sarà possibile devolvere le somme in favore del creditore Erario ai fini della riduzione del carico tributario.

Un breve riferimento deve anche essere fatto a proposito della *potenziale* acquisizione di ulteriori risorse attraverso l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, ovvero della costituzione di parte civile nei procedimenti penali.

È pacifico che ogni risorsa possibile nella disponibilità degli amministratori (*di fatto e di diritto*) sia stata già oggetto di sequestro per equivalente, e dunque non vi sia ragionevole possibilità di recupero di somme,

³ Un completo ed esaustivo approfondimento sulla assai complessa questione in "Sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali", a cura di Nicola Graziano e Livia De Gennaro, Maggioli Editore, 2018.

anche alla luce di quanto appena esposto sulla prevalenza della misura ablatoria sui diritti dei creditori; resterebbe la *spes* di un'azione risarcitoria nei confronti degli esponenti del Collegio Sindacale, qualora all'esito dei relativi giudizi ne risultasse accertata la responsabilità nel danno arrecato al patrimonio della Società e/o ai creditori.

Ma è altrettanto pacifico che l'azione - il cui esito non può essere pronosticato in via preventiva - sia proponibile sia dalla Società in concordato che dagli organi della eventuale procedura fallimentare; e dunque il risultato di essa appare del tutto neutro rispetto a quanto richiesto all'attestatore ex art. 160, 2° comma, l.f.

Una finale menzione all'ulteriore apporto di finanza esterna previsto nel Piano concordatario - anch'esso condizionato all'omologa del Concordato - consistente nel versamento da parte della controllante Altea S.r.l. della somma di Euro 350.553 (importo immutato rispetto alla precedente proposta).

A garanzia dell'adempimento risulta che la Altea ha provveduto al deposito nelle mani del Commissario Giudiziale di assegni circolari per l'importo sopra indicato.

Anche questa risorsa sarebbe quindi destinata al ceto creditorio soltanto in caso di omologa.

La nuova consistenza del credito INPS, inoltre, fa sorgere ulteriori considerazioni sulla graduazione che scaturirebbe dalla liquidazione concorsuale; l'ulteriore passivo determinatosi a seguito dell'accertamento



Handwritten signature

descritto in premessa sarebbe, in caso di fallimento, da ascrivere per almeno Euro 10.288.355 (contributi e 50% delle sanzioni) ad un grado di privilegio *potiore* rispetto al credito erariale, che ne verrebbe dunque ulteriormente mortificato nelle prospettive di riparto.



§ - 3 - Sommario di riepilogo

In sintesi, il confronto fra i realizzi possibili nelle ipotesi alternative di Concordato ovvero di liquidazione concorsuale per i creditori privilegiati Erario e Enti Previdenziali può essere così prospettata:

Secondo il piano concordatario **all'Erario** andrebbero assegnate le seguenti somme:


- Euro 13.018.066, dissequestrate dal Fondo Unico per la Giustizia
- Euro 7.755.328, dissequestrate a Paloni, Barbarino e Scavone
- Una quota dell'1,66% sul credito degradato in chirografo (classe 1)
- Una quota dell'1,02% sul credito ab origine degradato in chirografo (classe 2)

Mentre **agli Enti Previdenziali** andrebbero assegnate:

- Euro 29.853.623, derivanti dal pagamento ai creditori privilegiati
- Una quota dell'1,66% sul credito degradato in chirografo (classe 3)
- Una quota dell'1,02% sul debito previdenziale ab origine (classe 2)

In caso di liquidazione concorsuale, atteso che l'attivo liquidabile risulterebbe pari ad Euro 68.567.991, e che le ulteriori spese di giustizia derivanti dalla dichiarazione di fallimento possono ritenersi assorbite dai Fondi Rischi stanziati:

- Ai creditori Enti Previdenziali andrebbe assegnato un prevedibile riparto pari ad Euro 25.304.934.
- il creditore erario risulterebbe del tutto incapiente.



§ - 3 - Conclusioni

Le considerazioni svolte sono dunque confermate rispetto all'attestazione resa nella Relazione del 21.11.2020, nel senso che segue:


Lo scrivente professionista, sulla base delle informazioni a disposizione e delle valutazioni svolte alla luce del Piano Concordatario presentato dalla Società Alma - Agenzia per il Lavoro S.p.A. contenente le integrazioni descritte nel corpo della presente relazione

ATTESTA

che i creditori privilegiati, compresi i crediti derivanti da tributi erariali e da contributi previdenziali, di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale, godono nell'ipotesi concordataria di una soddisfazione non inferiore, anzi significativamente maggiore, rispetto a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni assistiti dalle rispettive cause di prelazione, in conseguenza dell'incapienza del patrimonio realizzabile in ipotesi di liquidazione concorsuale dei beni.

Napoli, 12 marzo 2020

Dott. Paolo Longoni



Repertorio n. 9661

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo

12 marzo 2020

In Napoli alla Via Riviera di Chiaia n.276

Innanzi a me Dottor GABRIELLA de BELLIS, Notaio in Napoli
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola

si è costituito:

LONGONI PAOLO, nato a Parma il 25 ottobre 1955 residente in
Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia della Vigna n.11, Codice Fiscale LNG
PLA 55R25 G337V

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale
premettendomi di essere Dottore Commercialista con studio in
Napoli alla Via Carlo Poerio n.9, iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, sezione A, con il
n. 557 ed anzianità dal 3 giugno 1982, Revisore Legale iscritto al
Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n.
32896 come da D.M. 12.4.1995,

mi ha presentato - chiedendomi di asseverarla con giuramento -
l'integrazione alla relazione giurata ex art.160, 2° comma e art 182 -
ter, 1 comma l.f. nell'ambito della proposta per l'ammissione alla
procedura di Concordato Preventivo formulata dalla Società
"ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro", con sede legale in Roma



alla via Giuseppe Palumbo, 12 e sede operativa in Napoli, via Nuova Poggioreale, 152, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 01429440934 con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160, 6° comma, l.f. in data 24 aprile 2019, in virtù della quale è stata aperta la procedura rubricata con il n. 8/2019, Giudice Delegato dott. Edmondo Cacace.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ammonisco ai sensi di legge - il componente, il quale quindi, presta il giuramento di rito ripetendo la seguente formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si dà atto che la relazione di stima che precede si compone di numero diciotto fogli di carta formato A4.

La suddetta relazione di stima è stata sottoscritta alla mia presenza in fine ed a margine di tutti i fogli che la compongono.

Il tutto viene rilasciato in esenzione dell'imposta di registro (anche ai sensi delle previsioni dell'articolo 3 della Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n.131.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli uno per facciate due ho dato lettura, alla parte che lo approva.

Paolo beyan

[Handwritten signature]



